



34283/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/08/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO ESPOSITO
Dott. GUICLA MULLIRI
Dott. GIUSEPPE GRASSO
Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

- Presidente - ORDINANZA
N. 25/2013
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 26073/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

RC

avverso la sentenza n. 9424/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
19/11/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/08/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. _____
che ha concluso per

2.3 con ricorso del proprio difensore, avv.
deduce inosservanza di norme processuali, poiché l'avviso per l'udienza in camera di consiglio nella quale si è celebrato il rito negoziato non conteneva l'indicazione di tutti i capi di imputazione risultanti dalla riunione di due procedimenti, il n. 4203/2007 R.G.N.R. ed il n. 1093/2012 R.G.N.R., con conseguente violazione dell'art. 178 lett. C cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce altresì violazione di legge penale, con riferimento al reato più grave, individuato in quello di associazione per delinquere, anziché in quello di falso, come invece risultava all'esito del riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente applicazione di una pena edittale più alta.

2.4 con ricorso dei propri difensori, avv. ed
avv. propone argomenti sovrapponibili a quelli dedotti da

2.5 con ricorso sottoscritto personalmente, deduce inosservanza di norme processuali, con riferimento all'art. 455 cod. proc. pen., poiché il decreto di giudizio immediato è stato emesso oltre il termine di cinque giorni previsto dalla norma processuale, con conseguente nullità del successivo giudizio. Con atto di motivi nuovi il difensore di fiducia, avv. deduce violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., poiché tutti gli episodi corruttivi anteriori al 12 giugno 2006 (6 anni dopo l'ultimo atto interruttivo, rappresentato dalla notifica dell'ordinanza di custodia cautelare) erano già prescritti all'epoca della sentenza di applicazione della pena. Il difensore rappresenta di aver richiesto nei motivi principali l'estensione dei motivi di ricorso non personali dei coimputati e dunque anche quello dell'avv relativo alla prescrizione.

2.6 Cozzolino Rosario, con ricorso del proprio difensore, avv.
deduce errata applicazione della legge penale, per non aver il giudicante rilevato la prescrizione di alcune delle fattispecie contestate, e segnatamente di quelle contestate ai punti nn. 2, 15, 17, 34, 39 *quater* e così via per tante altre. Il ricorrente deduce altresì errata applicazione della legge penale, in relazione alla confisca per equivalente, richiamando gli argomenti già proposti dal difensore di

2.7 con ricorso del proprio difensore, avv.
deduce violazione dell'art. 606, lettera B, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non aver il giudicante rilevato la prescrizione di alcune delle fattispecie contestate, e segnatamente di quelle consumate negli anni 2005 e 2006; né può ritenersi che con la richiesta di applicazione della pena vi sia stata rinuncia alla prescrizione, poiché tale atto abdicativo richiede una manifestazione di volontà espressa.

3. Nel corso dell'udienza i difensori di

e hanno sollecitato la rimessione alla Sezioni Unite del ricorso, in ordine al dovere del giudice del patteggiamento di rilevare la prescrizione già intervenuta per alcuni dei reati oggetto della richiesta di applicazione della pena, evidenziando come ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. l'accoglimento del motivo sulla prescrizione proposto solo da alcuni ricorrenti giova anche agli altri imputati.

3.1 Va anche evidenziato che, considerato l'arco temporale delle decine di imputazioni di corruzione e turbata libertà degli Incanti, che va dal 2005 all'agosto 2008, alcune di queste risultano prescritte alla data della sentenza di applicazione della pena, mentre altre vedrebbero maturare il relativo termine fino al febbraio 2016.

4. Sul tema proposto dalle difese, in effetti, si registra un contrasto di giurisprudenza.

4.1 La Terza Sezione, con decisione assunta recentemente (Sez. 3, n. 207 del 05/07/2012 - dep. 07/01/2013, Mazzoli, Rv. 254144) e richiamata adesivamente dal Procuratore Generale, ha affermato che la prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva.

La sentenza si iscrive nell'ambito delle conformi decisioni secondo le quali, con la richiesta di patteggiamento e con il consenso del pubblico ministero, si realizza un accordo che non è più revocabile dalle parti, implicando necessariamente la rinuncia alla prescrizione, che è insita nell'intesa sul computo della pena da comminare.

Negli stessi termini si sono pronunciate recentemente altre decisioni (Sez. II, n. 2900 del 20/11/2003 - dep. 27/1/2004, Puliatti, Rv. 227887; Sez. V, n. 7021 del 25/11/2009 - dep. 22/2/2010, Puorro, rv. 246151), le quali hanno ribadito che il perfezionamento del procedimento speciale consensuale, volto all'applicazione della pena, costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla causa estintiva del reato.

In senso adesivo, la Seconda Sezione (Sez. II, n. 47940 del 6/12/2011, Piccinno, Rv. 252052), ha ulteriormente osservato che la possibilità di consentire alla parte richiedente di porre nel nulla l'accordo raggiunto con il pubblico ministero e ratificato dal giudice, attraverso il meccanismo impugnatorio, equivarrebbe a riconoscere un potere di revoca della proposta (ovvero del consenso), che è escluso dal vigente sistema processuale.

4.2 Nella giurisprudenza della Corte va segnalata la presenza di una diversa posizione, secondo la quale il giudice, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., deve dichiarare d'ufficio anche l'intervenuta causa estintiva della prescrizione. In questo senso si è espressa la Terza Sezione (Sez. III, n. 14331 del 4/3/2010, Cardinali,



Rv. 246608), che ha negato che la richiesta di applicazione della pena possa costituire rinuncia alla prescrizione, presupponendo, quest'ultima, una dichiarazione di volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti. Alle medesime conclusioni è pervenute anche la Quinta Sezione (Sez. V, n. 45023 del 12/10/2010, Coata, Rv. 249077), la quale ha ribadito che la richiesta di applicazione concordata della pena non costituisce una ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Ancora la Quinta e la Prima Sezione (Sez. V, n. 3548 del 26/11/2009 - dep. 27/1/2010, Coilura, Rv. 245841 e Sez. I, n. 18391 del 13/3/2007, Cariglia, Rv. 236576) hanno giustificato tale diverso orientamento con la peculiare disciplina della rinuncia alla prescrizione, prevista dall'art. 157 cod. pen., introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che richiede una volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti. Pertanto, alla richiesta di applicazione di pena concordata non potrebbe attribuirsi contenuto ed effetto della rinuncia alla prescrizione già maturata, in quanto difetterebbe il requisito di legge della forma espressa.

4.3 I difensori degli imputati, oltre al tenore letterale dell'art. 129 cod. proc. pen., hanno sottolineato che di norma l'istanza di applicazione della pena viene formulata dal difensore munito di procura speciale, che però non comprende anche la facoltà di rinunciare alla prescrizione, per cui, ritenendo che l'istanza abbia anche il valore legale di una rinuncia alla prescrizione si finirebbe con lo spogliare l'imputato di una prerogativa di carattere personale.

4.4 Va infine ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando il tema della impugnazione proponibile avverso sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248379) al punto 5 della motivazione hanno affermato che la rinuncia alla prescrizione, secondo il testuale dettato dell'art. 157, comma 7, cod. pen., così come novellato dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005 n. 251, richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti, per cui, essa non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione. La decisione ha riguardato una fattispecie da quella oggetto del presente giudizio, nella quale l'imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal G.i.p., al quale era stato richiesto decreto penale di condanna; pur tuttavia la pronuncia milita nel senso della tesi da ultimo esposta, favorevole all'affermazione del dovere del giudice del rito patteggiato di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati oggetto di accordo.

5. Alla stregua dei riferiti rilievi, rilevato che la tematica esaminata ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, appare necessario rimettere alle Sezioni Unite Penali di questa Corte, a norma dell'art. 618 c.p.p., la seguente questione:

"Se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile".

P.Q.M.

rimette i ricorsi alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 6 agosto 2013

Il Consigliere estensore

Ferdinando Lignola

Il Presidente

Antonio Esposito

